DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD OPERAZIONI MILITARI INTERNAZIONALI

Art. 4

Personale in stato di prigionia o disperso

Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso e' computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

Versione in vigore dal 30 dicembre 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Estremi	Decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-proroga-della-partecipazione-italiana-ad/art-4-personale-in-stato-di-prigionia-o-disperso

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it